

Legge regionale 10 marzo 1987, n.18

**Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 novembre 1974, n. 70 relativa alla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni**

ARTICOLO 1

Dopo l'articolo 11 della LR 21 novembre 1974, n. 70, sono introdotti i seguenti articoli:

"Art. 11 bis  
(Nulla - osta regionale)

Limitatamente alle fiere, mostre ed esposizioni internazionali, nazionali e regionali di cui all'art. 1 della presente legge l'autorizzazione comunale e' subordinata al nulla - osta della Regione. Il nulla - osta e' rilasciato dalla Giunta regionale sentito il parere del Comitato di cui al successivo art. 11 ter.

La Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, stabilisce i termini e le modalita' per la presentazione delle domande tendenti ad ottenere le autorizzazioni comunali nonche', ove occorra, il nulla - osta regionale. Col medesimo atto sono stabiliti le modalita' e i termini entro i quali i Comuni trasmettono alla Regione gli atti amministrativi relativi alle autorizzazioni rilasciate e quelli relativi alle manifestazioni fieristiche non soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 10, 1o comma, ai fini della predisposizione del calendario regionale e della formazione del calendario ufficiale da parte dello Stato.

La deliberazione di cui al precedente comma fissa i termini per l'adozione del calendario regionale.

Ai fini del rilascio del nulla - osta regionale gli enti organizzatori delle manifestazioni di cui al comma 1 presentano domanda alla Giunta regionale nei termini e con le modalita' stabilite nella deliberazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Il nulla - osta e' altresì' obbligatorio per le manifestazioni indicate al comma 1 organizzate direttamente dai Comuni a norma dell'art. 10."

"Art. 11 ter  
(Comitato tecnico consultivo)

E' istituito un Comitato tecnico consultivo con il compito di esprimere pareri sulle domande di rilascio del nulla - osta

previsto dall'art. 11 bis nonche' sulle politiche regionali del settore.

Il Comitato tecnico consultivo esprime il proprio parere sulle domande sottoposte al suo esame entro i termini stabiliti nell'atto deliberativo della Giunta regionale di cui al precedente art. 11bis. La Giunta regionale puo' adottare comunque le proprie determinazioni se, nei termini fissati, il Comitato tecnico consultivo non esprime il parere di competenza.

Il Comitato tecnico - consultivo e' cosi' composto:

- dal componente della Giunta regionale incaricato per le attivita' inerenti il commercio, che lo presiede;
- dai Presidenti della SOGESE SpA, del Palazzo dei Congressi di Firenze, del Palazzo degli Affari di Firenze, della Internazionale Marmi e macchine SpA, del Centro Affari di Arezzo;
- da 3 rappresentanti di enti organizzatori di manifestazioni fieristiche prescelti fra quelli indicati dagli enti che abbiano realizzato, nel biennio precedente, manifestazioni internazionali, nazionali o regionali;
- da 8 rappresentanti delle organizzazioni di categoria degli industriali, degli artigiani, degli agricoltori e dei commercianti piu' rappresentative a livello regionale;
- da 1 rappresentante dell'ANCI regionale;
- da 1 rappresentante dell'Unione regionale delle Province toscane;
- da 2 esperti in materie attinenti all'organizzazione fieristica, designati dal Consiglio regionale con voto limitato.

Il Comitato e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica due anni.

L'avviso di convocazione del Comitato deve essere inviato almeno cinque giorni prima della riunione.

I membri del Comitato che senza giustificato motivo non partecipino alle riunioni per tre sedute consecutive decadono dall'incarico e vengono sostituiti.

Il Comitato e' validamente riunito con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

Il parere del Comitato e' espresso con il voto della maggioranza dei presenti. Le astensioni sono computate come voti negativi.

In caso di parita' prevale il voto del Presidente.

I compiti di segreteria del Comitato sono svolti da un

funzionario regionale nominato dal Presidente della Giunta regionale.

ARTICOLO 11 quater  
(Trattamento economico dei componenti il Comitato)

Ai componenti il Comitato tecnico consultivo e' attribuita l'indennita', il rimborso spese e il trattamento economico di missione pari a quelli stabiliti per la Commissione di cui alla lett. b) dell'art. 1 della LR 19 luglio 1982, n. 60.

Ai conseguenti oneri di spesa derivanti dalla presente legge, previsti in L. 10.000.000 si provvede, con i fondi stanziati sul cap. 00720 del bilancio di previsione 1987.

Per gli anni successivi si provvedera' con le rispettive leggi di bilancio.

## ARTICOLO 2

Dopo l'art. 18 sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 19  
(Norma transitoria)

I Comuni provvedono a trasmettere alla Giunta regionale le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, relative a manifestazioni internazionali, nazionali e regionali da tenersi nell'anno 1988, per il nulla - osta relativo, con le modalita' ed entro i termini stabiliti dalla deliberazione di cui all'art. 11 bis della presente legge."

"Art. 20  
(Abrogazione)

Sono abrogati i seguenti commi della LR 21 novembre 1974, n. 70:

- secondo e terzo comma dell'articolo 1;
- sesto comma dell'art. 6;
- secondo e terzo comma dell'art. 8;
- secondo comma dell'art. 10".

"Art. 21  
(Modificazioni)

La prima frase del primo comma dell'art. 9 e' cosi' sostituita:

"Le funzioni di cui all'art. 1, primo e quarto comma".